



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 157/11/CSP**

## **ARCHIVIAZIONE DELLE SEGNALAZIONI DEL COMITATO PER IL NO AI REFERENDUM SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E TARIFFA DELL'ACQUA (INFORMAZIONE RAI)**

### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 10 giugno 2011;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la deliberazione 4 maggio 2011 adottata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante "*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune relative alla campagne per i referendum, popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2011 e, in particolare, gli articoli 5, 6, 7 e 10;

VISTE le segnalazioni del Comitato per il NO ai referendum sui servizi pubblici locali e tariffa dell'acqua, pervenute in data 8 e 9 giugno 2011 (rispettivamente, prot. nn. 28895 e 29136), con le quali si asserisce la violazione dei principi di obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell'informazione da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per non aver correttamente rappresentato il contenuto del quesito referendario n. 1, ricondotto dagli organi di informazione alla sola tematica della privatizzazione del servizio idrico, in tal modo danneggiando la campagna referendaria del Comitato, il quale si è visto costretto nelle varie trasmissioni televisive



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

e radiofoniche alle quali hanno partecipato i propri rappresentanti, a precisare il contenuto esatto del quesito in argomento, sottraendo tempo alle ragioni della propria opzione di voto e si richiedono spazi compensativi informativi per consentire la rappresentazione dell'esatto contenuto del quesito stesso;

VISTA la nota del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi in data 9 giugno 2011 (prot. n. 29169) con la quale sono state richieste alla Rai eventuali osservazioni in merito al contenuto degli esposti;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo con note del 9 giugno (prot. n. 29279) e 10 giugno (prot. 29427) nelle quali, in sintesi, la società ha osservato che:

- le segnalazioni del Comitato per il No sono improcedibili in quanto prive dei requisiti formali previsti dall'art. 10 della legge n. 28/2000 ed inammissibili per la genericità delle doglianze formulate non individuando le norme asseritamente violate;
- in relazione alla pretesa inadeguata informazione resa in ordine al contenuto e alla portata del quesito n. 1 da parte dei giornalisti della Rai, la società sottolinea come gli organi di informazione, a fronte della complessità e del tecnicismo giuridico della formulazione dello stesso, abbiano operato uno sforzo allo scopo di illustrare il significato del quesito e farne cogliere agli elettori l'impatto pratico;
- il Comitato per il No è stato inviato numerose volte a partecipare a diverse trasmissioni della Rai, così come riconosciuto dallo stesso esponente che ha allegato l'elenco dei programmi ai quali è intervenuto (17 trasmissioni) e, nell'ambito di tali partecipazioni, non è stato mai impedito ai rappresentanti del Comitato di illustrare adeguatamente le tematiche sottese al quesito nel modo ritenuto più opportuno. Il tempo dedicato alla corretta illustrazione del quesito equivale, in effetti, ad una esplicazione delle ragioni dell'opzione di voto negativa e non sottrae tempo alle medesime, a differenza di quanto lamentato dall'esponente;
- l'infondatezza della pretesa trova altresì conferma nel fatto che l'esponente si è limitato a circostanziare solo due episodi (Tg3, edizione 8 giugno 2011, ore 14.20 e Unomattina, edizione del 9 giugno 2011, ore 7,30);
- le note allegate alla memoria, predisposte dalle competenti strutture aziendali, confermano il pieno rispetto da parte della Rai delle disposizioni in tema di par condicio durante la campagna referendaria. Da tali note emerge, infatti, che il Tg 3 ha dedicato vari servizi alle ragioni del No, da ultimo nelle edizioni delle ore 19 del 7 e 9 giugno, nel corso delle quali è stata mandata in onda la dichiarazione per il No della Presidente di Confindustria e un servizio sulle ragioni dei Comitati e delle associazioni che si esprimono per il no; anche il Tg2, edizione delle ore 20,30 del 9 giugno, ha trasmesso un servizio sul quesito n. 1 con le dichiarazioni dell'on. Angelo Bonelli per il Si e dell'Avv. Walter Mazzitti per il No, che ha spiegato anche il contenuto del quesito;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- in ogni caso, negli ultimi giorni di campagna referendaria, l'azienda conferma l'impegno a fornire agli elettori tutte le informazioni necessarie per una corretta e completa rappresentazione dei quesiti.

CONSIDERATO che l'offerta di comunicazione politica disposta dalla Rai ai sensi della legge n. 28/2000 e della citata deliberazione 4 maggio 2011 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, consistente in tribune referendarie, messaggi politici autogestiti e spot illustrativi dei quesiti e delle modalità di voto, ha consentito ai soggetti politici legittimati di cui all'articolo 3 della citata deliberazione, tra cui è compreso il soggetto segnalante, di illustrare compiutamente la natura dei quesiti e le ragioni delle opzioni di voto prospettate agli elettori, nel rispetto del principio di parità di condizioni;

CONSIDERATO, peraltro, che la complessità della formulazione del quesito n. 1 – concernente l'abrogazione dell'art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 30, comma 26 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e dall'art. 15 del decreto-legge 27 settembre 2009, n. 135, convertito in legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte Costituzionale ( vertente sul tema dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) -, può ben aver indotto i giornalisti, nelle trasmissioni di informazione, a semplificarne il dato letterale per evidenziare l'impatto concreto di una sua eventuale abrogazione allo scopo di chiarire il contenuto del quesito medesimo a tutti gli elettori, anche a quelli non in possesso delle conoscenze giuridiche necessarie a comprendere il contenuto della norma oggetto della proposta di abrogazione; tale semplificazione non è tuttavia avvenuta negli appositi spot informativi di cui all'articolo 4 della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, finalizzati all'illustrazione dei quesiti referendari;

RILEVATO, inoltre, che il Comitato segnalante, oltre ai programmi di comunicazione politica ed ai messaggi politici autogestiti, ha potuto partecipare a numerose trasmissioni informative, dallo stesso indicate, potendo compiutamente esporre le ragioni della propria opzione di voto tra cui la corretta illustrazione del contenuto del quesito; da ultimo il rappresentante del Comitato esponente ha partecipato alla trasmissione di informazione Porta a Porta, diffusa da Rai Uno il 9 giugno a partire dalle ore 23.15, successivamente all'esposto presentato, nella quale ha potuto nuovamente fornire, in uno con le ragioni della propria opzione di voto, l'illustrazione del quesito in questione;

CONSIDERATO, stante la partecipazione complessivamente assicurata al Comitato nei programmi della concessionaria pubblica, che non appare accoglibile la richiesta di spazi compensativi tesi all'illustrazione del quesito in argomento, anche in relazione alle previsioni contenute nella richiamata deliberazione della Commissione parlamentare di vigilanza che richiedono la parità di condizioni tra soggetti favorevoli o contrari ai quesiti referendari;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

PRESO ATTO dell'impegno assunto dalla concessionaria nella nota trasmessa il 9 giugno 2011, di fornire agli elettori tutte le informazioni necessarie per una corretta e completa rappresentazione dei quesiti referendari;

TENUTO CONTO della decisione assunta nella riunione odierna di richiamare tutti gli organi di informazione radiotelevisiva al rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, correttezza e completezza informativa sui temi della consultazione referendaria;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

l'archiviazione dell'esposto per le motivazioni di cui in premessa.

Roma, 10 giugno 2011

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola